



B

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

II SEZIONE CIVILE

In persona dell'avv. Andrea Zardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1856 del ruolo generale dell'anno 2019 promossa da:

Rete Carrozzeri di Bologna soc.coop. a r.l., in persona del legale rappresentante. p.iva 03075911200 con sede in San Lazzaro di Savena, difesa dall'avvocato Marco Bordoni - attrice

contro

Verti Assicurazioni S.p.A., in persona del rappresentante volontario Vittoria Assicurazioni S.p.A., p.iva 01329510158. con sede in Milano, difesa dall'avv. Gianluigi Mazzoni - convenuta

[REDACTED] - con sede in Torino- convenuta contumace;

[REDACTED] residente a Bologna- convenuto contumace;

Conclusioni per Rete dei Carrozzeri di Bologna: *ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità del sig. Moretti Marco nella causazione del sinistro di cui in premessa, condannare gli altri convenuti, in solido ovvero in alternativa, al pagamento in favore dell'attrice delle somme indicate in narrativa, o delle somme anche diverse che risulteranno dovute e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto al saldo. Nel limite di € 5200,00.*

Conclusioni per Verti Assicurazioni s.p.a.: *in via preliminare, dichiarare la domanda*

SENT. N.

1125/23

CRON. N.

2030/23

R.G. N. 1856/19

REP. N.

781/23

Spedita il:

Depositata il:

24/03/23

PUBBLICATO
29 MAR 2023



attoreu improcedibile per i motivi di fatto e di diritto declotte in narrativa di questo atto;-in principalità, respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, o come meglio per i motivi tutti esposti in atti e come risulante all'esito del giudizio.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Rete Carrozzeri di Bologna conviene in giudizio [REDACTED] quale conducente, Leasys s.p.a. proprietaria del veicolo e l'assicuratrice Verti Assicurazioni s.p.a. chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'attrice, in qualità di cessionaria in virtù di contratto del 26/10/2018, del credito di [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno materiale subito in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 27/09/2018 in Bologna, dovuto colpa esclusiva di [REDACTED]

2. Si costituisce in giudizio Verti Assicurazioni s.p.a. in persona del suo rappresentante processuale volontario ex art. 77 c.p.c. Vittoria Assicurazioni s.p.a. in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata messa a disposizione del perito del veicolo danneggiato e, nel merito, contesta la domanda perché non provata la dinamica del sinistro non essendo sufficiente la produzione del modello CAI; contesta il nesso di causalità fra il sinistro come descritto e i danni lamentati nonché il loro ammontare e la congruità della fattura della carrozzeria Top Car per le riparazioni eseguite.

3. L'attrice eccepisce la carenza di legittimazione di Vittoria Assicurazioni quale mandataria della convenuta Verti Assicurazioni a sollevare eccezioni derivanti dal proprio rapporto con il danneggiato.

4. Con sentenza non definitiva del 20/3-05/05/2020 il giudice ha rigettato





le eccezioni preliminari e dichiarato procedibile la causa, provvedendo sulla prosecuzione del giudizio.

5. L'istruzione della causa ha provato la responsabilità esclusiva di [REDACTED], quale conducente del veicolo Fiat 500 targato [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] assicurato Verti Assicurazioni s.p.a., che nell'occorso in Bologna Rotonda Brigata Paracadutisti non rispettava la distanza di sicurezza e tamponava l'autoveicolo Vw targato ER985AH di proprietà e condotto da [REDACTED]. La dinamica è confermata nel modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro per cui si presume, ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. ass., salvo prova contraria dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Inoltre il convenuto [REDACTED] nell'interrogatorio reso all'udienza del 27/05/2022 ha ammesso il tamponamento della vettura attorea a seguito del quale veniva redatto il modello di contestazione amichevole in atti, firmato da entrambe le parti.

6. L'attrice che agisce quale cessionaria del credito di [REDACTED] in forza di atto in data 26/10/2018, ha diritto all'integrale risarcimento del danno dalle parti convenute.

7. Relativamente alla quantificazione del danno il c.t.u. ing. Giuseppe Guido Cacciari all'esito delle operazioni peritali ha riconosciuto che il danneggiamento è compatibile con la dinamica in atti, ad eccezione della necessità di sostituire lo *spoiler* e dell'esecuzione delle *sfumature* sulle parti in lamiera, a seguito della sostituzione di parti in plastica, limitando pertanto la quantificazione del costo totale degli interventi nell'importo di € 824,91.

8. Tali conclusioni sono condivisibili in riferimento alla sostituzione dello



spoiler in quanto, pur essendo documentata la fattura di acquisto del ricambio, va considerata l'esiguità dell'urto e l'assenza di prova fotografica del danno quindi la mancanza della prova del nesso causale con l'evento.

9. Controversa è pure la questione della risarcibilità delle opere di sfumatura dei parafranghi per elidere la differenza del tono di colore rispetto al paraurti posteriore, essendo diversi i materiali di costruzione e di verniciatura dei suddetti elementi. Nel contraddittorio con i periti di parte, il c.t.u. pur concordando sull'assunto che il risarcimento integrale del danno deve comprendere anche il danno estetico su un'auto usata, nulla opinando sui relativi importi, non include le lavorazioni relative alla sfumature, ritenendo, per contro, che la "tradizione di mercato" coincidente con la regola d'arte nella prassi assicurativa non riconosca la sfumatura come tipologia di intervento.

10. L'assunto non appare fondato in punto di diritto, a mente dell'art. 148 comma 11 bis cod. ass., per cui l'assicurato ha la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi L. 122/92.

11. Anche le spese sostenute per disporre di una vettura sostitutiva durante il periodo occorrente per gli accertamenti peritali e per l'esecuzione delle riparazioni, sono ricomprese nel diritto al risarcimento ceduto all'attrice e devono essere rimborsate (Tribunale di Bologna 10/8/2015 n. 2511).

12. All'esito dell'istruzione, si ritiene che debba essere stralciata dalla fattura n.107 della della Top Car Carrozzeria di € 2206,00 prodotta dall'attrice, che comprende il nolo auto, la somma non risarcibile di € 108,00 più IVA, pertanto va liquidato, compresi accessori, il minor importo di € 2074,32.



F.A - 2

13. Devono infine essere aggiunte le spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dal difensore, ritenute congrue nell'importo di € 300.00 Iva compresa (Cass. S.U. n. 26973/2008), in relazione al valore della causa e alla complessità dell'attività svolta che, con il danno emergente, sommano complessivi € 2374,32 oltre interessi dalla domanda.

14. Le spese processuali che comprendono le spese per l'espletamento della consulenza tecnica necessaria per la quantificazione dei danni seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, non definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:

- accertata la responsabilità esclusiva del convenuto ~~M. [redacted]~~ nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna lo stesso convenuto ~~[redacted]~~ a. e Verti Assicurazioni s.p.a. in persona del rappresentante volontario Vittoria Assicurazioni S.p.A., al pagamento in favore dell'attrice Rete Carrozzeri di Bologna soc.coop. a r.l. cessionaria del credito a titolo di risarcimento del danno subito da ~~[redacted]~~ della somma complessiva di € 2374,32 oltre interessi legali dalla domanda:

- condanna le parti convenute a rifondere l'attrice delle spese processuali che liquida in € 1205.00 per onorario di avvocato, € 217.97 per anticipazioni, oltre spese generali 15% CPA e IVA, e le spese del c.t.u. € 676,00 e del c.t. di parte attrice € 610,00.

Bologna 23/03/2023

Il Giudice di Pace

Avv. Andrea Zardi

PUBBLICATO IL

Depositato in Cancelleria
29 MAR 2023

IL CANCELLIERE
(Nannuzzi Ettore)

